

## Del ritrovamento di un manoscritto intorno ad una controversia suscitata dal Marchese Obizzi (1784-1787)

*L'articolo informa di un rilievo sollevato dal Marchese Obizzi davanti all'Autorità della Città circa l'amministrazione del Deposito dei grani, denominato "Dono del miglio", istituito in Crema fin dal 1560 per volontà della Serenissima Repubblica Veneta.*

Il fortuito ritrovamento di due manoscritti nell'archivio degli avvocati cremaschi Pietro Foglia (1826-1895) e del figlio Giulio (1865-1945), consente di far luce sul sistema amministrativo di Crema nella seconda metà del secolo XVIII e di recuperare una vicenda dai risvolti polemici relativa alla sospetta gestione di una antica istituzione civica, benefica, detta "Dono del miglio".

Il primo manoscritto, non datato e senza intestazione, è costituito da quattro fogli cartacei, su carta filigranata, rilegati e non numerati il cui testo compare sulla sola metà di sinistra; alcuni paragrafi presentano una leggera sottolineatura. In calce all'ultimo foglio si legge "Marchese Obizzi", il nome dell'estensore del documento, di cui il manoscritto ritrovato ne è la copia.

Il linguaggio usato è il volgare, con ricorsi al lessico burocratico; la grafia è leggibile e si avvale di alcune abbreviazioni.

Non è stato trovato il biglietto d'accompagnamento che doveva essere unito al manoscritto, da cui ricavarsi la data, così come restano ignoti i rinvii ad altri testi, segnalati in parentesi all'interno di alcuni paragrafi del documento stesso.

Il secondo manoscritto, anch'esso non datato e senza intestazione, rilegato da cordicella bicolore che tiene uniti sei fogli cartacei, su carta filigranata, è copia del Regolamento del Deposito dei Grani che, dopo una breve premessa, descrive gli obblighi da osservarsi dai Signori Deputati alla gestione del Deposito de' Grani detto "del Dono", così declinati:

- . Obblighi dell'Amministrazione del Deposito, ossia Ministro Deputato alle Vendite, e Compere de' grani (capitoli 1-10)
- . Obblighi dello Scontro, e Ragionato di questo Deposito (capitoli 1-9)
- . Obblighi del Ministro Cassiere, ora il Sig. Stefano Colnaghi (capitoli 1-5)
- . Obblighi del Calmedrante (capitoli 1-3)
- . Obblighi delli Facchini Misuratori (capitoli 1-2)

Accompagna il Regolamento una "postilla" al capitolo terzo relativo agli "Obblighi dell'Amministrazione del Deposito ossia Ministro Deputato alle vendite".

Il nome Obizzi in calce al primo manoscritto chiede che, prima di entrare nel merito della controversia, si risalga, seppur brevemente, alla presenza sul territorio cremasco della nobile famiglia.

I documenti della storiografia cremasca, che costituiscono significativi ed indispensabili preliminari di ogni ricerca, avendo quest'ultimi attentamente studiato anche la genesi del nobile Casato degli Obizzi, situano la prima tappa della creazione dell'antica tradizione della famiglia nel 1436 (1).

Nella Historia di Crema, libro secondo di Pietro da Terno, che Alemanio Fino (2) considera "diligentissimo investigatore delle antichità, e fatti della Patria nostra" troviamo un riferimento laddove lo storico cremasco discute circa l'origine dei nomi dei paesi e delle "altre ville" del Cremasco e "in che modo siano mettuti [...]

1) *Codex Benvenuti 1666*, L'Araldo, Ombriano di Crema, 2010 p.105

2) *Storia di Crema raccolta per Alemanio Fino dagli Annali di M. Pietro Terni* Ri-stampata per cura di G. Solera, Crema presso Luigi Rainoni libraio MDCC-CXIV volume secondo p. 220

che procedano da cognomi de patroni, onvero da primi lavoratori et habitatori [...]: le due zorlesche, da Achille l'una, l'altra da Michele fratelli de Zurli fonda-tori,[...]la bizza da Obizo de Almeno fondatore” (3).

Nell'introduzione al manoscritto del Racchetti (4) si legge che il nome Obizzi è derivato da una storpiatura di Obizzo de Menni, o Almenni, modificato alla fine del XIV secolo e che la famiglia apparteneva “ad una frazione guelfa, ma senza mai dimostrarsi caldi partigiani”.

Il Terni (5), nel libro sesto della sua *Historia*, riferisce che, al tempo in cui Guelfi e Ghibellini si contendevano il dominio e l'autorità sulle terre di Crema, “Comino et fratello de Almeno ditti gli Obici nel 1436 per instrumento di Austino Bata-chio notaro di Pavia” acquistarono “le case di Azone (della famiglia Benzoni, che) erano nel borgo apresso al hospitale”.

“Sono i beni di natura frali e caduchi e il più delle volte o gli anni li guastano in parte, o la morte sempre li corrompe del tutto” (6). L'instabile Dea Fortuna non manderà indenne la famiglia Obizzi e le parole che Curzio Clavello rivolge nella “Orazione al Serenissimo Principe M. Luigi Mocenigo”, eletto Doge il 5 maggio 1570, ben s'addicono alle sorti di coloro che, in verità, tra il XV e il XVIII secolo, occuperanno posizioni di rilievo ed acquisteranno un ruolo importante nel governo della città di Crema e del suo territorio: nel 1451 Comino Obizzi venne incaricato dal Senato veneto di spianare il Castello di Ombriano, il nobile Tomaso Benvenuti elesse nel 1495 suo cortigiano, fra gli altri, “Giacobo Antonio de Obici per Badino” (7). Nei secoli successivi, come si evince dal Dizionario del Benvenuti (8), così come dal Codice Noli Dattarino 1623 (9), gli Obizzi siede-ranno nel Consiglio della Città, rivestiranno la carica di Provveditori e saranno eletti tra i Deputati dell'Ospedale degli Infermi.

Nel XVIII secolo, quando il territorio è governato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, nel 1716, per volontà del Duca Francesco Farnese, la famiglia Obizzi, ben inserita nell'aristocrazia del territorio che porta i nomi di Pallavicini, Vimer-cati, Zurla, Benvenuti e Gambazzocca, nella persona di Alessandro, primogenito di Giovan Matteo e di Lucrezia Pallavicini, è insignita del titolo di Marchesi.

Si legge nel testamento di Giovan Matteo Obizzi, redatto a Crema il 25 Settem-bre 1711, che “il di lui primogenito (Alessandro) (10), è istituito erede universale dei suoi beni e Lucrezia Pallavicini, sua moglie, usufruttuaria.

Sembra utile annotare che il patrimonio Obizzi, che Alessandro eredita, non era solamente il podere gentilizio a Bottaiano, oggetto, da parte del Nostro, di lavori di

3) Pietro da Terno *Historia di Crema* a cura di Maria e Corrado Verga – Crema MCMLXIV p. 70

4) Giuseppe Racchetti *Storia genealogica delle nobili famiglie cremasche* Biblioteca Comunale di Crema, MSS 182

5) Pietro da Terno op. cit.

6) Alemanio Fino op. cit., volume secondo, p. 321

7) Pietro da Terno op. cit., p. 243

8) Francesco Sforza Benvenuti *Dizionario biografico cremasco*, Bologna 1972, p. 209

9) *Nomina, Cognomina et Insignia Deputatotum hospitalis infirmorum* Crema 2001, pp. 42-45, p.47, p. 50

10) Archivio Storico notarile di Lodi *Istromenti rogati dal notaio Giuseppe Mandri-cardi* 1711/1718, Filza 29

restauro che avevano interessato la villa Obizza e l'oratorio di San Michele Ar-cangelo, trasformato in cappella gentilizia, ma raggruppava numerose proprietà a Crema, Casale Cremasco, Camisano e cascine Gandini, nonché il palazzo padro-nale in località Torrianelli di Bottaiano. Le ricerche condotte da Mons. Angelo Zavaglio (11) riportano la notizia che Alessandro, Provveditore della città di Cre-ma nel 1732 e nel 1751, sposa Maria Gambazzocca, dalla cui unione nasceranno Benedetto, Gio' Matteo, Lucrezia, Muzio e Antonio Maria; alla sua morte, avve-nuta nel 1762, i beni della famiglia passeranno al primogenito Benedetto.

Qui interrompiamo la genealogia degli Obizzi, già ampiamente descritta dalla storiografia cremasca, cui si rimanda, per considerare i nomi di Benedetto, Giò Matteo, Muzio e Antonio Maria al fine di proporre, seppur con cautela, il nome di Benedetto quale autore del manoscritto oggetto di studio, che abbiamo chia-mato “controversia”, prendendo a prestito il termine dal manoscritto stesso, i cui fatti cercheremo poi di sostenere essere avvenuti nel corso del 1784.

Il manoscritto ritrovato è redatto, come era consuetudine al tempo, da uno scri-vano che chiude il suo lavoro con il nome dell'estensore: Marchese Obizzi. La mancanza del nome proprio avvia la ricerca che, riferendosi alle date e ai nomi che si leggono nel documento, ambisce ad una possibile identificazione di colui che lo scrivano indica con il solo cognome.

La prima informazione considerata è quella del nome di tale Cesari che assumerà la carica di amministratore del deposito dei grani, esistente nella città di Crema, nel 1767; dunque una prima esclusione è possibile ed è quella del Marchese Ales-sandro Obizzi che muore, come più sopra scritto, nel 1762. La seconda, una data: 26 giugno 1784.

Chi argomenta su un illecito perpetrato ai danni della città nella amministrazione del Deposito del miglio detto “del Dono”, conosce e, di conseguenza, cita le leggi che il Senato della Repubblica Veneta ha emanato in ambito agricolo ma ancor di più i relativi provvedimenti presi dai Provveditori e Capitani della Città di Crema

relativi al commercio delle granaglie perché possessore di poderi sul territorio e quindi soggiacenti alle leggi di cui si fa strenuo difensore, come appunto si legge nel manoscritto. Ne consegue che il signore che nel 1784 conduce le terre situate nella campagna cremasca è verosimilmente Benedetto, il primogenito di Alessandro, l'erede universale dei beni della famiglia Obizzi, il filantropo che, alla sua morte, vorrà destinate le sue proprietà alla costruzione di un ospedale a sollievo dei poveri incurabili, di cui la città è mancante.

Intorno al nome degli eredi del Marchese Alessandro Obizzi ha avuto inizio la nostra ricerca la quale, sottomettendosi alla documentazione che fissa l'ambizione ed i limiti di ogni indagine, dichiara la sua incompletezza, non per omissioni ma per rispetto delle lacune documentarie che non consentono di riempire i silenzi, le discontinuità e le sconessioni che rompono la trama e l'unità dell'argomento oggetto di studio.

11) Mons. Angelo Zavaglio *Terre nostre, storie dei paesi del Cremasco* Crema 1980

Avvertenze.

Le citazioni tratte dai manoscritti ritrovati sono in corsivo.

Sono state sciolte le abbreviazioni ricorrenti e le formule d'uso burocratico veneto, quando note.

È stata impiegata la punteggiatura del documento e si è conservata la maiuscola alle istituzioni e cariche di valore caratterizzante nel testo; per esempio a Deputati, Scontro, Deposito ecc.


\* \* \*

Uno dei due documenti, che per comodità di citazione abbiamo chiamato "la controversia", è la copia non datata di un memoriale presentato dal Marchese Obizzi ad una magistratura locale perché il Senato della Repubblica Veneta sia informato della promulgazione di un Decreto, emanato il 26 giugno 1784, che è "assolutamente essenziale che sia levato dal mondo [...] perché offensivo a' divieti de' Consigli della Città, agli interessi della medesima [...] e sarebbero altri dannati effetti a carico specialmente della più misera popolazione" e lesivo delle Sovrane Leggi, alcune delle quali citate nella premessa, promulgate per la buona amministrazione del Deposito del miglio detto "del Dono".

Scrivendo l'Obizzi: "Esiste in Crema un deposito di miglio denominato del Dono la cui erezione ha avuto principio nel 1560 [...] da Ducale d'approvazione 21 Giugno di detto anno. In essa sta espresso che ogni beneficio e maleficio così del prezzo come del callo ed ogni altra spesa per conto de' conservar detto deposito sia a utile e danno della comunità.". Quasi una affermazione dottrinale quella che leggiamo e che farà la forza di una argomentazione, rigorosamente semplice, dalla quale tuttavia

1.

Firma del Marchese Obizzi



traspare, fin dall'inizio, il principio virtuoso che deve contraddistinguere un buon governo e che si esplicita nell'amore delle leggi che domanda una preferenza continua per l'interesse pubblico.

Con estrema misura, l'Obizzi descrive il metodo cui dovrebbero soggiacere i Ministri deputati all'amministrazione del Deposito del miglio, i quali dovranno preferire il rispetto delle leggi più che il perseguimento dei loro interessi e ciò esigerà coraggio, sacrificio e disinteresse cosicché l'amore alla legalità sarà capace di limitare la loro ambizione al solo desiderio di rendere alla propria città i più grandi servigi.

Continua il Nostro che, proprio in ossequio a questa virtù, che deve dominare la coscienza dei governanti e dei governati e che fa agire entrambi in modo tale che il buon governo duri nel tempo e tenga lontana ogni forma di corruzione, sono stati "eletti ministri e formate leggi per lo buon governo di detto deposito" ubicato "sopra i grannari alla Casazza di ragione della Città e Clero per i loro rispettivi carratti, dove è il Deposito del miglio del Dono e v'è sito capace per detto nuovo Deposito, del quale luogo sarà tenuto il Territorio per di lui porzione d'affitto pagare alla cassa pubblica della Città lire cento e trenta." (12).

È preoccupazione dell'Obizzi rendere immediatamente nota la data che ha dato inizio alla attività del Deposito del miglio avvenuta il 21 giugno 1560.

Tale informazione trova, tra i documenti esaminati, una prima conferma nel provvedimento che il Doge di Venezia Aloisius Mocenigo emana ed invia il 7 maggio 1574 al Podestà e Capitano della città di Crema Nicolao Salomone che riceve "la licentia di poter vendere (ai)contadini che ne hanno esposto il bisogno

12) Archivio Storico del Comune di Crema presso Biblioteca Comunale (d'ora in poi A.S.C.) Parte Prima, Sez. Documenti cartacei, n.462, fald .6, u. 60 1738 aprile -18 luglio 31; seguiti 1745  
Formazione e gestione del deposito di granaglie.

grande qualche quantità di miglio delle quattromila ottocento settanta sei some che loro dicono trovarsi nel deposito fatto per essa fedelissima Comunità offerendosi rimetter esso miglio (nel rispetto) della deliberazione del Senato Veneto de' dì [...] Giugno 1560" et come fu anco fatto in simile occasione di bisogno."(13). Leggiamo in un altro provvedimento dell'autorità veneta che il 5 Giugno 1620 viene concesso ai Ministri Deputati del Deposito "che si venda o si dia a rinnovo la sesta parte del deposito del miglio (che si trova) in detta fortezza per deliberazione di questo Consiglio dì 21 Giugno 1560."(14).

In un documento, datato 30 aprile 1788, a firma dell'avvocato Tomaso Galbino Adviani , che fa menzione di una causa esistente tra i Signori Sindaci del Territorio di Crema contro i Nobilissimi Provveditori e Nobilissimi Deputati al Deposito del miglio, veniamo a conoscenza che quest'ultimo, "dinominato dono (fu istituito) dall'Eccellentissimo Senato il 21 giugno 1560 in tempo che li Beni tutti de' Cittadini territoriali, e Clero di Crema erano allibrati ad un sol Estimo rappresentato da quella Comunità" (15).

Dunque alla precisa, seppur rapida, datazione che sancisce la creazione del Deposito del miglio, l'Obizzi fa seguire il rilievo che nel "buon governo d'esso Deposito, nell'andar del tempo sono state omesse e neglette alcune buone regole e sono stati introdotti vari disordini" cui si è messo fine con "terminazione segnata in Verona 21 settembre 1731 essendo Supervisore in Terra ferma il N.H.K. Carlo Pisani".

Enumera, successivamente, gli altri ordinamenti che saranno redatti in obbedienza ai Capitoli del Regolamento Pisani, quali le "ordinazioni 22 Marzo 1765" che i Ministri Deputati del Deposito promulgano; del sopracitato Regolamento, l'Obizzi menziona, in particolar modo, il capitolo 4, che dichiara i Deputati, eletti ogni anno dal Consiglio Generale della città, "responsabili d'ogni danno del Deposito che emergesse nel tempo della loro deputazione".

Omette il Nostro altri provvedimenti, emanati per il buon governo del Deposito dei Grani, adottati dai Provveditori della Città di Crema in tempi diversi, quali, per esempio, quello che istituisce "nell'anno 1738 [...] un fondaco, ossia Deposito de' grani a beneficio di questa popolazione"(16) oltre alla Convenzione che il 18 aprile dello stesso anno viene firmata tra i tre Corpi Città, Clero e Territorio, cui è deputata l'amministrazione del Deposito, le cui regole, "le uniche attendibili nel proposito"(17), saranno fissate nella "terminazione dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Almorò Pisani per la Serenissima Repubblica Provveditor Generale nella Patria del Friuli" (18) il 18 agosto 1751. E' lecito supporre che l'Obizzi fosse a conoscenza di questi provvedimenti presi "per togliere ogni pericolo di nuove

fermentazioni [...] onde con paterne amoroze insinuazioni riconciliare li loro animi, e ricondurli all'armonia, ed alla quiete [...] fra li tre Corpi

13) A.S.C. Parte Prima , Sez. Pergamene n.32, u.32 1574 Maggio 7; Venezia Utilizzo del miglio del deposito

14) A.S.C. Parte Prima, Sez. Pergamene, n.46, u.46 1620 Giugno 5; Venezia Gestione del miglio del deposito

15) A.S.C. Parte Prima, Sez. Documenti cartacei n.468, fald.6, u.66 1767 maggio 27-1788 aprile 30  
*Provvedimenti diversi relativi alla gestione del deposito del miglio detto "del Dono"*

16) A.S.C. Parte Prima, Sez. Documenti cartacei n.477, fald.6, u..75 1787 Giugno-1787 Settembre Pareri Legali  
*riguardanti una causa tra i deputati amministratori del deposito dei grani per irregolarità nel processo elettivo del ministro del deposito.*

17) A.S.C., *Pareri legali* op. cit.

18) A.S.C, *Terminazione Almorò Pisani 18 agosto 1751*

Città, Clero, e Territorio da una parte ed il Popolo di essa Città dall'altra sopra li Decreti emanati in materia del Deposito de' grani [...] da aprirsi esso Fondaco subito dopo il Mattutino della Cattedrale"(19).

Preme forse maggiormente al Marchese ricordare che "le già fissate regole[...] le ordinazioni[...], i registri ed incontri voluti dalle Leggi [...] servono anche ad assicurare l'interesse de' Ministri stessi sicche non possino incorrere in errori a loro discapito, facili in ogni caso a rilevarsi nel confronto de' registri [...] che tutti devono andar uniformi. [...]. Le suddette Leggi ed Ordinazioni vogliono pure che tutto l'interesse sia unicamente della Città, ed affatto allontanato quello de' Ministri".

Da qui la ragione del rapido passaggio perché, "premessa la suddetta informazione [...] si abbia quella pure dalla quale nasce la presente controversia". La breve introduzione a carattere legislativo, avvia il Magistrato locale, cui è rivolto il memoriale, a considerare l'opportunità di rendere nullo un decreto, quello appunto del 26 Giugno 1784 , che risulterebbe essere "esempio mostruoso se avesse a sussistere un tale fatto, che dalla istituzione d'esso Deposito a questa parte, non ha il simile, contrario essendo alle Sovrane Leggi (e) alla pratica de' Consigli della Città".

Il Marchese Obizzi non si limita, dunque, ad imputare di semplice imprevidenza l'adozione di tale misura amministrativa, ma ne valuta le gravi conseguenze, in difesa di quel principio di legalità che vuole le leggi incontrovertibilmente rispettate; la voce del "diritto" parla, infatti, fin dall'inizio del testo, in modo chiaro ed inequivocabile.

Nessuna posizione di prudenza, ma una ferma condanna, espressa con intran-

sigente rigore, nei confronti dei protagonisti, Provveditori e Ministri Deputati del Deposito de' Grani che lo conduce a scrivere "Guai se il Ministro potesse farvi entrare il di lui interesse [...] ed il presente scandaloso esempio, quando non venisse tolto dal mondo, li farebbe strada ad altri, e specialmente se avesse a reggere che li Provveditori potessero arbitrare sopra le leggi del Consiglio, allora non mancherebbe al Ministro di ritrovar il tempo d'ingannare gli uni se non gli altri, come dimostra il presente caso" sollevato da "uno di essi, questi il Cesari".

Tralasciamo per un momento la disamina dello scritto dell'Obizzi, per occuparci di questo personaggio il cui nome è stato ritrovato all'interno di una serie di pareri legali che ripercorrono sia l'elezione del Cesari ad Amministratore del Deposito del miglio, sia le sue pretese sulle entrate del Deposito stesso.

Un anonimo consulente legale, presumibilmente Membro del Consiglio della Città, chiamato ad esprimere il suo parere circa le modalità di elezione dei Ministri, dopo averci informato che con "la terminazione di S.E Almorò Pisani [...] fu stabilita la organizzazione di detto Corpo amministratore composto di otto Deputati, quattro della Città, due del Clero, e due del Territorio, [...] fu eletto per Cassiere Giovan Battista Riboli [...] in seguito nell'anno 1764 fu parimenti eletto Giovan Pietro Riboli di lui figliolo [...] finalmente con parte 24 marzo 1767, questo è il primo caso, in cui fu eletto per scrutinio e balottazione il Signor Bartolomeo (Bortolo) Cesari" (21), aggiunge che a quest'ultimo "è stata anche appoggiata la incombenza

19) A.S.C., *Terminazione Almorò Pisani* op. cit.

20) A.S.C., *Pareri Legali* op. cit.

21) A.S.C., Parte Prima, Sez. Documenti cartacei. n.462,fald.6, u.60 1738 aprile 18-1738 luglio 31; seguiti a 1745  
*Formazione e gestione del deposito delle granaglie*

Cassiere, con una delle chiavi di detta Cassa, e colla incombenza di riscuotere il dinaro dalle vendite, e di pagare l'occorrente per le compere"(22).

Lunga amministrazione quella del Cesari che lo vede, senza alcuna interruzione, Cassiere de Deposito del Dono dal 1767 al 1779, come si evince da un "Ristretto di conti del Deposito del Miglio del Dono e sua Cassa di contante tenuta a carico del Sig. Bartolomeo (Bortolo) Cesari" (23), datato 15 aprile 1779, all'interno del quale sono descritti gli importi ricavati dalle vendite di miglio così come il denaro di cui resta debitore il Cesari stesso, oltre al "denaro ritrovato esistente attualmente nel suddetto Scrigno del Deposito, in varie valute d'oro, ed argento, conteggiate giusto al costo in cui furono riposte" (24).

È il 31 ottobre 1782 quando il Cesari, ancora una volta Ministro Cassiere del Deposito, esibisce una nota, che porta in calce la sua firma, con il rendiconto di cassa la cui somma dovrà servire per l'acquisto di sorgo turco che, ridotto in farina,

sarà venduto allo prezzo stabilito dal Calmedrante, "alla povera popolazione della Città [...] onde restino con ciò provveduti li poveri stessi di un vitto tanto ad essi necessario a un prezzo onesto" (25). Dunque un eccellente Amministratore, che gode della fiducia del Podestà e Capitano della Città, nel 1782 Flaminio Corner, capace di condurre con competenza il Deposito che, come ricordano i 14 Capitoli della Terminazione di Almorò Pisani, è stato istituito "inserviente al bisogno del Popolo di Crema" (26).

A margine del documento già citato relativo ai pareri legali riguardanti una causa tra i deputati amministratori del deposito, promossa per irregolarità sollevate nel processo elettivo del ministro cassiere e che entrano dettagliatamente nelle proposte e controproposte circa l'elezione dei Ministri Deputati del Deposito stesso, discutendo sulla opportunità che per l'elezione di quest'ultimi si proceda per concorso e non per scrutinio, si legge "spedita [...] 1787".

È questo l'anno in cui "finalmente rillevandosi, che il detto Ministro Cesari era difettivo verso il detto Deposito tanto di grano, quanto di somma di denaro"(27) i Deputati, congiuntamente ai Provveditori, il giorno 22 giugno dello stesso anno, prendono la decisione di licenziarlo dalla Carica di Amministratore eleggendo, seduta stante, per scrutinio, un nuovo Ministro nella persona del Sig. Cristofforo Donati, nome che ritroviamo nel secondo manoscritto che accompagna il memoriale del Marchese Obizzi.

Da una nota informativa, non datata, ma per i fatti in essa raccontati, ascrivibile allo stesso periodo, si legge quanto segue: "nel mese di giugno decorso risultando debitore di varie somme per altre cariche, dalle quali è stato licenziato, e dubitandosi debitore anche verso la Cassa di detto Deposito, per cui temeva di venire licenziato, si è risolto di rinunciare da sé medesimo al Carico stesso ed in sua vece è stato eletto da questo generale Consiglio nel giorno 29 giugno suddetto il Sig. Cristofforo Donati, a cui previa la misura si è fatta la consegna del grano esistente in detto Deposito, e non ancora della Cassa, la di cui chiave tutt'ora esiste

22) A.S.C., *Provvedimenti diversi* op.cit.

23) A.S.C., Parte Prima, Sez. Documenti cartacei n.475,fald.6, u.73 1779 aprile 15; Crema  
*Chiusura contabile dell'amministrazione del deposito del miglio detto "del Dono" a carico di Bartolomeo Cesari*


24) A.S.C., *Chiusura contabile* op. cit.

25) A.S.C. *Provvedimenti diversi* op. cit.

26) A.S.C. *Provvedimenti diversi* op. cit.

27) A.S.C. *Pareri legali* op. cit.

in mano del Cesari ministro decaduto" (28). Nelle pagine successive si aggiunge che le diciannove e mezza some di miglio trovate in più nel Deposito sono pretese



2.  
Incipit della “controversia”

dal Cesari al quale l'autorità preposta risponde che “la Città non sarà mai per accordarle tale pretesa, [...] che sia sentenziato il detto Cesari ministro decaduto a riconsegna della Cassa”(29).

Una amministrazione contestata, quella del Ministro Cesari, che conduce alla stesura di una “Informazione” perché si entri nel merito della causa in essere “con tutta l'attenzione, e di far estendere dall'Avvocato consultore la risposta [...] indicandoci la di lui opinione” (30).

Sono questi i fatti che ci danno l'occasione per tornare alla controversia suscitata dal Marchese Obizzi per osare una datazione della sua istanza che porta a conoscenza della magistratura locale che gli Illustrissimi Provveditori consideravano infondate le pretese avanzate dal Ministro Cesari poiché “*per cognizioni che avevano acquistato nel prestare la loro personale assistenza in occasioni di vendite, per rilievi fatti sulle polize di detto Ministro e per molte altre riflessibili ragioni* (non vi era motivo) *sul quale poter(le) ragionevolmente accordare*”.

Se oggetto del contendere che percorre i vari documenti citati è l'accrescimento del miglio, che un Ministro Deputato al Deposito pretende gli sia riconosciuto come credito tanto da indurlo a non restituire la chiave della Cassa del Deposito stesso, allo stesso modo lo scritto dell'Obizzi entra nel vivo della circostanza e condanna non solo il comportamento del Cesari ma, con determinazione, stigmatizza le decisioni dei Provveditori che, “pro bono pacis”, liquideranno l'Amministratore fraudolento.

È attendibile affermare che il caso sollevato dall'Obizzi, cui fa riferimento il manoscritto ritrovato, sia accaduto nel 1784.

Le ragioni di questa datazione trovano un fondo di verità nella comparazione tra quanto descritto nella “controversia” e le argomentazioni di una serie di “informazioni” che appartengono ad una documentazione ascrivibile al 1787 ma che rinviano a decisioni in materia di amministrazione del deposito prese antecedentemente.

Si legga una delle confutazioni fatte al Cesari nel 1787 : “dal complesso di tutte queste cause, a motivi nel lungo corso di tre anni, epoca dall'ultima misura, e nel giro di tante compere e vendite [...] Dirà l'avversario, che anche nell'anno 1784, tempo in cui è stata fatta l'ultima misura del grano in detto deposito, si sono trovate some di miglio in più, che anche in quel tempo egli (Cesari) ha preteso [...] dovessero essere considerate di sua ragione, che agitata la questione colli Provveditori di quel tempo è seguito il Decreto n. 26 Giugno 1784.” (31)

Dunque una corrispondenza a conferma della datazione del manoscritto: un'ulti-

ma misura del grano nel 1784, tre anni di amministrazione Cesari e di nuovo, nel 1787, come lo stesso Cesari ricorda a sua difesa, il riferimento preciso a

28) A.S.C. *Formazione e gestione del Deposito del miglio* op. cit.

29) A.S.C. *Formazione e gestione del Deposito del miglio* op. cit.

30) A.S.C. *Formazione e gestione del Deposito del miglio* op. cit.

31) A.S.C. *Formazione e gestione del Deposito del miglio* op. cit.

quel decreto 26 giugno 1784 che il Marchese Obizzi deplora e a stendere il quale *“sono stati chiamati tutti gli Avvocati esercenti in questo foro, parte con figura di Arbitri, e parte in figura di Difensori delle Parti, ma in verità solo per studiare ingegnare espressioni da porsi nel Decreto per cuoprire l’ingiustizia dell’assegno che li Provveditori volevano fare al Cesari”*.

Non sorprende che nel documento del 1787 si faccia notare all’Avvocato consultore che dovrà stendere le contro risposte al Cesari, che la decisione presa nel 1784 fu adottata *“per far cosa grata al detto Ministro, ma che per altro in calce di detto Decreto fu tenuta ferma la massima, che qualunque Accrescimento, che in seguito fosse per succedere al detto grano, debba sempre essere considerato di ragione di questa Città”*(32).

Più severo a questo proposito il giudizio del Marchese Obizzi che, considerando il comportamento tenuto dai Provveditori nel 1784, non comprende come sia stato possibile che quest’ultimi *“due nuovi [...] che intendono farsi credere per cittadini zelanti e esatti nei loro impieghi [...] abbino lasciato a parte il Provveditore vecchio e loro Collega [...] ed abbino da soli, e che sapevano non avere autorità, rimessa la difinizione di tale affare a due Arbitri, uno de quali [...] congiunto anche in grado prossimo e molto addetto all’Avvocato Difensore del Cesari”*.

Non tralascia neppure di informare che il Ministro Cassiere reclami, insistentemente e più volte, a suo credito, l’accrescimento del miglio; nella descrizione del procedere del Cesari innanzi ai Provveditori del Deposito, l’Obizzi stupisce nell’esercizio di stile adottato, rispondente ad una vera e propria strategia di promozione in crescendo della lezione di giustizia ed equità che percorre il suo scritto: *“Poi qualche tempo dopo s’è invogliato di tale accrescimento e l’ha ricercato [...] Dopo nuovamente è sortito [...] di nuovo poco dopo ha sortito con dimande e verbali [...] In quest’anno dopo passati vari mesi nuovamente è sortito rivolgendosi con supplica alli Provveditori”*.

Ad allarmare la coscienza morale del Marchese, cui risulta inaccettabile qualsiasi privilegio che vada a discapito del bene comune, contribuisce il fatto che *“passa diversità molto grande portandosi al Consiglio piccolo oppure al Consiglio grande controversie che insorgono secondo la loro qualità mentre che in questi casi le persone si fanno riguardo a promuovere pretese se non le credono giuste [...] e non si facilmente hanno luogo le protezioni che talvolta acquistano quei Ministri che maneggiano rob-*

*ba e denaro del pubblico”*.

Si coglie, in quest’ultima osservazione, una esplicita citazione in giudizio degli arbitrii che, se permessi, finirebbero per incoraggiare ogni licenza e vedrebbero messo da parte ogni criterio morale. Nessuna giustificazione verso coloro che, responsabili dell’amministrazione pubblica e caduti in molte contraddizioni, rivelano la loro inadeguatezza nel buon governo della città e per il cui operato non è lecita alcuna assoluzione o accomodamento.

Dai documenti del 1787 si evince che il Decreto 26 giugno 1784 non è stato cassato e che il memoriale del Marchese Obizzi non è stato accolto dalla Magistratura locale cui era rivolto con l’attenzione che egli desiderava.

32) A.S.C. *Formazione e gestione del Deposito del miglio* op. cit.

Ma si leggano i provvedimenti presi nel 1787 dai Deputati della Città, Clero Territorio, che il secondo manoscritto ritrovato, quello relativo al Regolamento del Deposito, descrive con chiarezza in una serie di articoli e si noti che essi vanno nella direzione auspicata dal Marchese Obizzi, dalle cui considerazioni è scaturito il chiaro pensiero che gli ordinamenti debbano essere *“inviolabilmente eseguiti”*.

*“Volendo li SS.ri Deputati [...] al Deposito de’ grani sostituito alle antiche Porzioni colla facoltà loro derivante dalla terminazione di S.E. Almorò Pisani dell’anno 1751, raccogliere, e prescrivere li rispettivi obblighi è necessario d’essere dichiaratamente ingiunti alli Ministri inservienti al Deposito stesso. [...] riservata però alli SS.ri Deputati la facoltà di regolarli, o aggiungerli come più in seguito crederanno utile a norma delle circostanze, e de’ tempi mediante però altre Parti da proporsi nell’unione de’ Signori Deputati medesimi.*

*[...] Il Ministro suddetto ora il Sig. Cristofforo Donati, [...] dovrà invigilare alla custodia, e preservazione de’ sudetti grani, e succedendone per pioggia, o altre intemperie, od accidenti qualche pregiudizio, dovrà subito darne avviso alli SS.ri Deputati, e farne seguire quelle operazioni, che dalli medesimi li saranno ordinate per i convenienti ripari, e mandando detto Ministro di portarne a detti Deputati opportunamente l’avviso, perderà l’intiero salario di quell’anno, in cui commettesse tale negligenza. [...] Per tutte le incombenze spettanti al sudetto Ministro non potrà conseguire altro emolumento, se non il salario annuo fissatoli in lire 500”*.

Nel momento in cui si chiude questo nostro intervento non conosciamo quali risposte il Marchese Obizzi abbia ottenute dalla Magistratura locale, né se il suo impegno a difesa della buona amministrazione del Deposito abbia avuto proseliti o sia rimasta voce unica nel momento in cui venivano disattese le leggi della Repubblica Veneta che nel 1560 lo aveva istituito: *“il Prencipe dia il luogo per far la fabrica di esso deposito e la spesa di esso deposito sia fatta la metà dal Prencipe e la metà dalla Comunità, si possa venderne una sesta parte all’anno, ma rimetterla a novembre. Ogni beneficio o maleficio sia della Comunità. Il Rettore habbi*

V'istendo li SS<sup>ni</sup> Deputati della Città, Clero, e Territorio  
 al Deposito de' Grani, istituito alle antiche Cor-  
 zioni colla facoltà loro derivante dalla Termina-  
 di S. E. Alberto Pisani dell'anno 1751. raccogliere,  
 e prescrivere li rispettivi obblighi, che oltre  
 al precevitto della Terminazione suddetta, è ne-  
 cessario d'essere dichiaratamente ingiunti alli  
 Ministri intervenenti al Deposito stesso.  
 L'anvera Parte, che coi voti de' medesimi SS<sup>ni</sup> Deputati  
 ora congregati siano approvati e confermati  
 li seguenti Capitoli d'essere dagli infradichiarati  
 Ministri inviolabilmente eseguiti, osservato  
 però alli SS<sup>ni</sup> Deputati pro tempore la facoltà  
 di regolarsi, e aggiugnere come più in seguito  
 crederanno utile a norma delle circostanze, e  
 de' tempi mediante però altra Parte da pro-  
 porsi nell'unione de' SS<sup>ni</sup> Deputati medesimi.  
 Obblighi dell'Amministratore del Deposito, ossia  
 Ministro Deputato alle Vendite, e Comprate de' Grani.  
 Il Ministro suddetto ora il Sig. Costafforo Bonati  
 dovrà ogni anno essere ribalottato per la di lui  
 conferma, o rimessione, e non potrà assumere,  
 nè continuare l'esercizio di questo impiego, senza  
 prestata

3.  
Regolamento del Deposito de' Grani

ancor lui una chiave, ma l'obbligo della introduzione del formento resti fermo, 1560 21 Giugno" (33). Una fabbrica, quella del Deposito, che il Governo della Serenissima segue con attenzione tanto da scrivere il 24 maggio 1568 che "in proposito della fabbrica de magazzini de' megli et siamo certi, che per voi sarà usata ogni diligentia, acciochè siano fatti presto, et con ogni vantaggio perchè noi non mancheremo di quelli denari che saranno necessari per finirla [...] e veduto anche l'ordine che ho dato [...] il 26 ottobre 1564 circa li affitti per li magazzini per essi migli" (34).

Il Reperto cronologico consultato (35) riporta la notizia che il Senato Veneto si occuperà nuovamente della fabbrica del miglio il 24 maggio 1568, così come ci dà notizia che il 9 maggio 1569 fu "comperata una Casa per la fabbrica de' Granari del miglio del Deposito et pagata la metà dal Prencipe e la metà dalla città 1569 9 maggio" (36).

E questa istituzione che il Marchese Obizzi ha inteso difendere giudicando che se fosse continuato il disordine amministrativo che egli imputava al Ministro Cassiere Bartolomeo (Bortolo) Cesari ed a quelli che ne giustificavano l'operato avrebbe mortificato l'intera politica della Serenissima.

33) A.S.C. Parte Prima, Sez. Ducali dei governi di Milano e di Venezia, n. 256, fasc.3

1559 agosto 5-1586 marzo 10, reg. III, pp. 4-5

34) A.S.C. Parte Prima, Sez. Ducali dei governi di Milano e di Venezia, op. cit. p.91

35) A.S.C. Parte Prima, Sez. Ducali dei governi di Milano e di Venezia, Indici e Rubriche, n. 266, fasc.13

[XVII III quarto] *Repertorio cronologico delle ducali degli anni 1445-1675*, p.33

36) A.S.C. Parte Prima, Sez. Ducali dei governi di Milano e di Venezia, Indici e Rubriche op.cit, reg. III, p.34